



Consiglio Superiore della Magistratura
Sezione Disciplinare

16/11 h. 13.30

Proc. n. 73-141-149/2010 R.G.
(N.66-140-141/2010/D)

Il Presidente

Rilevato che in data 10.8.2017 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto al Signor Presidente della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di fissare l'udienza per la discussione orale del procedimento disciplinare n. 73-141-149/2010 R.G., con lettura degli atti consentiti, nei confronti del

dott. Matteo Paolo Giuseppe Di Giorgio
(nato il 2.1.1963 a Taranto)

magistrato sospeso,

incolpato

"A) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ora tipizzato dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione all'art. 317 del codice penale, per avere, con condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato nonché idonea a ledere l'immagine, abusando della propria qualità di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, quale titolare del procedimento penale n. 1109/2001-21 RG, costretto il consigliere del Comune di Castellaneta Domenico Trovisi a rassegnare le dimissioni dalla carica, minacciando in caso contrario l'arresto di prossimi congiunti dello stesso, così da determinare lo scioglimento dell'amministrazione comunale e la cessazione dalla carica di Sindaco di Rocco Loreto, in vista della propria ascesa politica nell'ambito locale;

B) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione all'art. 317 del codice penale, per avere, con condotta idonea a ledere la sua immagine di magistrato, e con abuso della propria qualità di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, indotto Marcello Dibattista a procurargli l'indebita utilità di soggiorni gratuiti, per sé e per la famiglia, nell'estate del 2008, presso il villaggio residenziale "Città del Catalano" di proprietà della società a r.l. T.I.E. amministrata dal Dibattista, incutendo in quest'ultimo il timore del sequestro dell'intero complesso residenziale e prospettando il proprio interessamento presso un collega di ufficio, titolare della relativa indagine, in modo da evitare il provvedimento preventivo;

C) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione all'art. 317 del codice penale, per avere, con condotta idonea a ledere la sua immagine di magistrato, e con abuso della propria qualità di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, nel contesto del rapporto con il Dibattista di cui al capo B), costretto quest'ultimo ad allontanare dal medesimo villaggio residenziale "Città del Catalano" il responsabile del servizio portierato, Vito Fortunato Pontassuglia, in quanto appartenente a schieramento politico opposto al proprio, nonché indotto lo stesso Dibattista a proporre all'assemblea dei condomini di non accettare la proposta contrattuale di rinnovo del servizio formulata dal Pontassuglia, benché maggiormente favorevole di altre;

D) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 319 e 319-ter del codice penale, per avere, con condotta idonea a ledere la sua immagine di magistrato, e con abuso della propria qualità di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, titolare del procedimento penale n. 1276/2003-21 RG relativo a reati di usura, indotto Giuseppe Di Fonzo, vittima di usura da parte di Antonio Percoco, parente del magistrato, a non denunciare l'autore del reato, prospettando il proprio interessamento personale per agevolare l'accesso del Di Fonzo alle erogazioni del Fondo antiusura nonché assicurando il proprio intervento presso il parente per far cessare il rapporto contrattuale usurario, in modo da evitare la sottoposizione del Percoco a indagine e a processo penale;

E) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione all'art. 378 del codice penale, per avere, con condotta idonea a ledere la sua immagine di magistrato, nella propria qualità di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, titolare del procedimento penale n. 1276/2003-21 RG relativo a reati di usura, con i comportamenti descritti nel capo D), aiutato Antonio Percoco a eludere le indagini penali in ordine al reato di usura dallo stesso commesso in danno di Di Fonzo Giuseppe;

F) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 319 e 319-ter del codice penale, per avere, con condotta idonea a ledere la sua immagine di magistrato, e con abuso della propria qualità di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, in concorso con il Sindaco e con il Comandante della Polizia municipale del Comune di Castellaneta, anche attraverso l'intermediazione di terze persone, ricevuto, in contropartita della promessa a Giovanni Coccioli di un generale trattamento di favore – la regolarizzazione amministrativa, o il ritardo nelle notifiche delle contestazioni elevate, in relazione a procedure originate dalla gestione abusiva di un esercizio pubblico; la elargizione di contributi economici o la promessa di una assunzione per la figlia del Coccioli – l'utilità della ritrattazione di dichiarazioni accusatorie precedentemente formulate nei confronti del dott. Di Giorgio dallo stesso Coccioli, nell'ambito di un procedimento penale (n. 4876/09-21 RG) pendente presso l'autorità giudiziaria di Potenza, e inoltre l'utilità della proposizione di denunce del Coccioli contro Rocco Loreto, avversario politico del dott. Di Giorgio;

G) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, con le condotte descritte nei capi B), C), D), E) ed F) che precedono, fatto uso della propria qualità di magistrato per ottenere o fare ottenere a terzi le indebite utilità e i vantaggi ingiusti indicati nei medesimi capi: soggiorni gratuiti per sé e per i familiari presso il villaggio residenziale "Città del Catalano"; allontanamento di esponenti di schieramento politico avverso; sottrazione di parenti all'indagine penale per reati di usura; ritrattazioni a proprio favore di denunce a suo carico;

H) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere svolto in maniera sistematica e continuativa attività correlata a un partito politico: sia ponendo in essere i fatti descritti nei capi di incolpazione che precedono in funzione della propria ascesa nel contesto politico locale e segnatamente della possibile candidatura alle elezioni per l'amministrazione provinciale di Taranto del 2009, nonché in ragione della contrapposizione al senatore Rocco Loreto, già sindaco del Comune di Castellaneta; sia mantenendo sistematici e pressoché quotidiani collegamenti e rapporti di carattere organizzativo, di coordinamento e di supporto all'attività dell'amministrazione locale e in particolare del sindaco pro-tempore del medesimo Comune, Italo D'Alessandro, fino a dettare indirizzi e indicazioni sul modo di gestione politica dell'amministrazione da parte dello schieramento di maggioranza o a proporsi come garante di accordi politici di schieramento in vista delle consultazioni amministrative; sia partecipando a riunioni operative di partito, suggerendo l'affidamento di incarichi da parte dell'amministrazione comunale, fornendo informazioni in merito a procedimenti in corso, come da risultanze probatorie indicate alle pagine da 10 a 42 dell'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dal g.i.p. di Potenza in data 10 novembre 2010.

I fatti di cui ai capi A), B), C), D), E) ed F) sopra indicati, hanno formato oggetto del procedimento penale n. 3388/07-21 RG presso la Procura della Repubblica di Potenza.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 24 maggio 2010, data di ricezione dell'informativa di polizia giudiziaria 17 marzo 2010, concernente il procedimento penale n. 3388/07-21 RG, e successivamente.

Per gli stessi fatti è stata esercitata azione disciplinare anche dal Signor Ministro della Giustizia con nota n. Prot. 201/7225 (E) del 19/11/2010.

I) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 4, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 81, comma 2, e 595, comma 3, c.p. e 13 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, perché nei giorni 26 e 27 maggio 2007 in tre interviste, rilasciate al giornale "Corriere del Giorno" e alle emittenti televisive "Studio 100" e "Telenorba", e in un volantino distribuito al bar "Il Gorgo" di Castellaneta offendeva la reputazione di Loreto Pierfrancesco e Loreto Angelo assumendo, contrariamente al vero, che avevano minacciato il nipote Mongelli Alessandro, nonché la reputazione di Loreto Rocco assumendo, contrariamente al vero, che aveva rivolto minacce a suo figlio Pasquale e che aveva investito danaro all'estero in attività funerarie.

Per tali fatti, idonei a lederne l'immagine, fu esercitata l'azione penale nei confronti del dott. DI GIORGIO dal Procuratore della Repubblica di Potenza, competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. (procedimento penale n. 2798/07-21 RGNR).

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 5 ottobre 2009

RILEVATO che con sentenza dell' 8 agosto 2017, la Corte di cassazione ha:

ANNULLATO SENZA RINVIO la sentenza della Corte d'appello di Potenza emessa in data 30.9.2016 nei confronti del predetto Di Giorgio:

limitatamente al capo A) (corrispondente al capo *a*) dell'incolpazione di cui al proc. disc. 140/10), data l'estinzione del reato per prescrizione;

limitatamente al capo 2) (corrispondente all'incolpazione di cui al capo *I*), formulata nel procedimento n. 66/10, relativamente alla (sola) diffusione del *volantino distribuito al bar "IL GORGO" di Castellaneta*), per insussistenza del fatto;

RIGETTATO NEL RESTO il ricorso del Di Giorgio e

RIDETERMINATO la pena nei confronti del medesimo in anni otto di reclusione;

RITENUTO quindi che, a seguito dell'intervenuta pronuncia della Corte di cassazione (per cui è destinata a venir meno l'incolpazione di cui al capo *I*) del procedimento n. 66/10, relativamente alla (sola) diffusione del *volantino distribuito al bar "IL GORGO" di Castellaneta*), l'incolpazione di cui all'epigrafe va rimodulata nei confronti del cennato:

dott. Matteo Paolo Giuseppe DI GIORGIO, siccome

INCOLPATO

dell'illecito disciplinare di cui all'art. 4 lett. *a*) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, perché in relazione ai fatti di cui ai capi *B), C), D), F), G)*, dell'incolpazione elevatagli nel procedimento n. 140/10/D e nel riunito proc. 141/10/D, ed ai fatti di cui al capo *I*) dell'incolpazione contestatagli nel procedimento n. 66/10/D relativamente alle (sole) *tre interviste rilasciate al giornale "Corriere del Giorno" e alle emittenti televisive "Studio 100" e "Telenorba"*, a seguito della pronuncia della Corte di cassazione dell' 8 agosto 2017, è divenuta irrevocabile la condanna emessa dalla Corte d'appello di Potenza il 30.9.2016 nei confronti del dott. DI GIORGIO per i relativi delitti dolosi, con rideterminazione della pena da parte della stessa Cassazione in anni otto di reclusione."

Visto l'art. 17, commi 2 e 4, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e successive modificazioni;

fissa la trattazione del procedimento disciplinare n. 73-141-149/2010 R.G. nei confronti del dott. Matteo Paolo Giuseppe Di Giorgio all'udienza del **16 novembre 2017, ore 15,00.**

Avverte l'incolpato che:

a) ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento nella Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, ed ivi estrarne copia;

b) se intende chiedere l'esame di testimoni, deve presentarne la lista nella Segreteria della Sezione disciplinare almeno sette giorni prima del dibattimento con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

c) ha facoltà di presentare memorie e documenti mediante deposito presso la Segreteria, intervenire nella discussione e farsi assistere da **un solo difensore**, magistrato o avvocato del libero Foro.

Al fine di consentire alla Sezione di poter fruire di un congruo lasso temporale per l'esame delle memorie e dei documenti, si invita ad effettuare il deposito degli stessi possibilmente 10 giorni prima dell'udienza.

Dispone che il presente decreto sia comunicato al Procuratore Generale, al dott. Matteo Paolo Giuseppe **Di Giorgio** e al Difensore.

Roma, 12 SET. 2017

Il Magistrato Segretario
Giulio Adilardi

Il Presidente
Giovanni Legnini